

Assicurazione RAMI ELEMENTARI MULTIRISCHI IMPRESE DI COSTRUZIONI



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo Responsabilità Civile e
Garanzia di Manutenzione relativa ad Appalti Pubblici ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006
(DIP Aggiuntivo CAR MERLONI)

Impresa: **HDI Assicurazioni S.p.A.**

Prodotto: **POLIZZA CONVENZIONE DANNI DI ESECUZIONE (CAR MERLONI)"**

Documento aggiornato il 1° luglio 2019
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Società con unico azionista.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 ammonta a 253,60 milioni di Euro (di cui 125,22 milioni di Euro vita e 128,38 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 157,60 milioni di Euro (di cui 79,22 milioni di Euro vita e 78,38 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2018 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 353,09 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 533,42 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 180,33 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 151,1%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 158,89 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 479,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 320,35 milioni di Euro ed un Ratio pari al 301,6%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Sezione A – COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

Oggetto dell'assicurazione	<u>Oggetto dell'assicurazione</u>
Condizioni di assicurazione	HDI si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, <i>salvo le delimitazioni esposte</i> .

Somma assicurata Condizioni Particolari	L'obbligo di HDI concerne esclusivamente: ➤ <u>Partita 1 - Opere</u> Il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. ➤ <u>Partita 2 - Opere preesistenti</u> Il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. ➤ <u>Partita 3 - Demolizione e sgombero</u> Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. <u>Condizioni di assicurazione</u> L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale HDI può in qualunque momento avere accesso; b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 112 della Legge; c) venga fornita ad HDI copia del Capitolato Speciale di Appalto e del Contratto di Appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori; d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa; e) il Contraente abbia indicato ad HDI nei termini di tempo previsti dalla Legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici. <u>Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.</u> <u>Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata</u> La somma assicurata alla Partita 1 sopraindicata deve corrispondere alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di: a. lavori a corpo; b. lavori a misura; c. prestazioni a consuntivo; d. lavori in economia; e. ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Regolamento la somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario. Il Contraente deve comunicare ad HDI, entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro 3 mesi dal termine dei lavori gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 132 comma 4 della Legge. HDI emetterà le relative Schede tecniche di variazione. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "Primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto dall'articolo "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" trattato nel paragrafo relativo a tutte le Sezioni, "Che cosa non è assicurato?". <i>Segnaliamo che la massima somma assicurabile in autonomia di Agenzia è stabilita in €3.000.000,00.</i> CONDIZIONI PARTICOLARI <i>In base alla tipologia dei lavori appaltati, saranno eventualmente richiamate in validità le seguenti Condizioni Particolari che delimitano l'operatività delle garanzie.</i> <i>Le Condizioni Particolari richiamate e rese operanti devono essere indicate nel frontespizio della Scheda di polizza.</i> Tali Condizioni sono regolate dai seguenti testi: A – MISURE ANTINCENDIO Richiamando in operatività questa Condizione, ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili a condizione che: 1. siano disponibili dispositivi antincendio di sufficiente capacità per interventi immediati; 2. tutti i materiali infiammabili siano posizionati a distanza di sicurezza dagli impianti; 3. tutti i lavori con fiamme libere o comunque a caldo, e quelli che possono accumulare polvere, siano effettuati in presenza di estintori manuali situati ad un'appropriata distanza; tali lavori, comunque, devono essere effettuati allontanando e proteggendo materiali combustibili e non, contemporaneamente ad altri
---	---

	lavori che utilizzano materiali combustibili (isolanti, collanti, vernici infiammabili etc.); al termine di tali lavori deve essere sempre eseguita un'ispezione; 4. all'inizio delle operazioni di collaudo tutti i dispositivi e gli impianti antincendio devono essere installati ed in grado di funzionare. <u>B - BENI ARTISTICI</u> Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta od indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile HDI non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro. I danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati. <i>HDI risponde fino alla concorrenza di un massimale pari a € 30.000,00 per sinistro e per durata di polizza. Ogni sinistro risarcibile sarà indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo di € 10.000,00.</i> <u>D) SCAVO APERTO</u> Sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua o risalenti ad eventi di forza maggiore. Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo per tratto continuo pari a 50 mt. misurato a partire dal fronte di avanzamento dello scavo ed in senso inverso a detto avanzamento. <u>E) STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA</u> Qualora l'appaltatore non abbia preso le misure di prevenzione necessarie in condizioni ambientali normali, sono esclusi i costi: 1. di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate; 2. di rimozione dei detriti da fossi o sottopassaggi; 3. di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche. Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini e danni causati da forza maggiore.
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Adeguamento del minimo di scoperto o di franchigia	Precisato che le coperture assicurative di cui alla Sezione A sono prestate, in caso di sinistro indennizzabile, con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €5.000,00, qualora il Cliente/Assicurato decidesse di accettare una maggiorazione dello scoperto (elevandolo al 15%) o della franchigia (elevandola ad €10.000,00), <i>il premio di Sezione si intende ridotto del 10%.</i>
---	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni



Che cosa non è assicurato?

Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione ad HDI.

In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1898 del codice civile il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare i danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 914 del codice civile, sono a carico di HDI solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.



Ci sono limiti di copertura?

Delimitazione dell'assicurazione

Segnaliamo che le seguenti Esclusioni sono ad integrazione di quelle successivamente indicate nel paragrafo "Ci sono limiti di copertura?" di cui alla "Sezione Comune valida per tutto il contratto".

Esclusioni specifiche della Sezione A

HDI non è obbligata ad indennizzare:

1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
2. i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
3. danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli art. 1667, 1668, 1669 del codice civile;
4. i danni da azioni di Terzi;
5. i danni da forza maggiore;
6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

HDI inoltre non è obbligata ad indennizzare:

9. nel caso di esecuzione di gallerie i costi per:

- 9.1 - rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
- 9.2 - riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
- 9.3 - pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
- 9.4 - consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua deviazione necessari a seguito di sinistro;
- 9.5 - qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;

10. nel caso di esecuzione di dighe:

- 10.1 - le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- 10.2 - le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
- 10.3 - le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio non funzionanti;
- 10.4 - le spese per gli isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
- 10.5 - le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- 10.6 - le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- 10.7 - le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

11. lavori su opere ed impianti preesistenti:

- 11.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2 causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda tecnica;

12. lavori su beni artistici:

	12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, HDI non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro. <u>Durata dell'assicurazione</u> L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda tecnica: - decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente, fermo il disposto dell'art. 1901 codice civile; - cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato provvisorio di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; - nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate; - l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti delle opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
--	---



Che cosa è assicurato?

SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Oggetto dell'Assicurazione Condizioni dell'assicurazione Condizioni Particolari	<u>Oggetto dell'assicurazione</u> HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A. <u>Condizioni dell'assicurazione</u> L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: - che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile; - che il committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza; - che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione ad HDI dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente. <i>Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.</i> <u>Massimale assicurato e franchigia</u> <i>La garanzia è prestata con i limiti del massimale assicurato e, in caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di €5.000,00. La somma assicurabile in autonomia di agenzia è pari ad €2.000.000,00.</i> <u>CONDIZIONI PARTICOLARI</u> <i>In base alla tipologia dei lavori appaltati, saranno eventualmente richiamate in validità le seguenti Condizioni Particolari che delimitano l'operatività delle garanzie. Le Condizioni Particolari richiamate e rese operanti devono essere indicate nel frontespizio della Scheda di polizza. Tali Condizioni sono regolate dai seguenti testi:</i> <u>C) LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO</u> Qualora l'esecuzione delle opere assicurate sia svolta, in tutto o in parte, in presenza di traffico da pubblica circolazione lungo il/i cantiere/i, l'appaltatore è obbligato, pena la decadenza della garanzia, a prevedere e a mettere in atto le necessarie misure di segnalazione stradale secondo il migliore standard di sicurezza, comunque conforme alla normativa specifica stabilita da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del committente o del direttore dei lavori, onde prevenire eventuali danni alle opere nonché a terzi.
---	--

	<u>F) ATTIVAZIONE PREVENTIVA MISURE DI SICUREZZA</u> Il Contraente è obbligato, pena la decadenza della garanzia, a prevedere e mettere in atto tutte le necessarie misure di sicurezza comunque conformi alla normativa specifica stabilita da Leggi, Regolamenti, contratti di Appalto e da richieste specifiche del Comune o del Direttore Lavori onde prevenire eventuali danni alle persone. <u>G - SECONDO RISCHIO</u> Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione come previsto nel frontespizio di polizza, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme e per i massimali indicati nella presente polizza ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato. <i>Pertanto ogni danno relativo alla Sezione II – R.C.T. dovuto alla stregua del presente contratto è risarcito previa detrazione di un importo pari ai massimali assicurati nella predetta polizza R.C.T. anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione.</i>
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Adeguamento del massimale	<u>Massimale per la responsabilità civile verso terzi</u> Ai sensi dell'art. 125, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. Precisato che la copertura assicurativa di cui alla Sezione II "Responsabilità civile verso terzi" è prestata automaticamente per un massimale di €.500.000,00, qualora il Cliente/Assicurato decidesse di assicurare la R.C.T. per un massimale superiore, il premio di Sezione di intende incrementato del: ➤ 10% - per massimale elevato a €.1.000.000,00; ➤ 20% - per massimale elevato a €.1.500.000,00; ➤ 25% - per massimale elevato a €.2.000.000,00.
----------------------------------	---



Che cosa non è assicurato?

Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi.

- a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
- d) le società le quali rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Durata dell'assicurazione

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella Scheda tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Gestione delle controversie - Spese legali

HDI può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato,

designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra HDI ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
HDI non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni	<i>Segnaliamo che le seguenti Esclusioni sono ad integrazione di quelle successivamente indicate nel paragrafo "Ci sono limiti di copertura?" di cui alla "Sezione Comune valida per tutto il contratto".</i> <u>Esclusioni specifiche della Sezione B</u> L'assicurazione non comprende: a. i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A; b. i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti; c. i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990; d. i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente; e. la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; f. i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; g. i danni derivanti da polvere; h. le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; i. i danni da furto; j. i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente; k. i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; l. i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; m. i danni a cavi e condutture sotterranee salvo specifica inclusione su richiesta del committente; n. i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo; o. i danni da azioni di terzi; p. i danni da forza maggiore; q. i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione; r. i danni da presenza, uso, trattamento, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati.
--------------------------	--

Per entrambe le Sezioni A e B sono operanti le condizioni che seguono e che pertanto si intendono a valere per tutto il contratto.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE COMUNE VALIDA PER TUTTO IL CONTRATTO	
	<u>Assicurato</u> Ai fini della copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	

	Non sono previste opzioni
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
"Garanzia di manutenzione"	Richiamando questa Condizione, qualora sia previsto – ai sensi dell'art. 125, comma 3, secondo periodo del Regolamento – un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto, <i>ferme le delimitazioni – ad esclusione del punto 3 dell'articolo "Esclusioni specifiche della Sezione A" - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione e riportato nella Scheda tecnica.</i> <i>La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.</i> <i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio che varia in funzione della somma assicurata, della tipologia delle opere effettuate e dalla durata prevista per il periodo di manutenzione conteggiato applicando le stesse tassazioni previste per la Sezione A e B</i>
	Che cosa non è assicurato?
<u>Scoperto o franchigia in caso di sinistro</u> Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda tecnica. Per la Sezione B, l'Assicurato dà mandato ad HDI di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la stessa HDI su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.	
<u>Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio</u> (ad integrazione e maggior chiarimento di quanto già esposto nel DIP al paragrafo "Che obblighi ho?") HDI presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio. L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto ad HDI, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. I rappresentanti di HDI hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.	
<u>Assicurazione parziale - Regola proporzionale</u> Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro HDI verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'articolo "Somma assicurata- Modalità di aggiornamento della somma assicurata" di cui alla Sezione A; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, HDI indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.	
<u>Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro</u> L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto da HDI per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; HDI concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro. <i>Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta da HDI in</i>	

caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Inopponibilità ad HDI degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate da HDI per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della stessa HDI per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito da HDI presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna ad HDI delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati ad HDI tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.

La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che HDI risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto.

Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità.

Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e da HDI.

È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Delimitazione dell'assicurazione

HDI non è obbligata a indennizzare:

1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.

HDI non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

HDI non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro. <u>Obblighi dell'Assicurato</u> In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve: - darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata ad HDI; - inviare, al più presto, ad HDI, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; - fornire ad HDI ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; - provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; - conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di HDI, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'articolo "Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio" può prendere tutte le misure necessarie. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve: - farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza; - assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se HDI lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B. <i>L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.</i> La denuncia deve essere: - Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email; - Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: ➤ posta elettronica certificata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. <i>Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC;</i> ➤ a mezzo raccomandata postale indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Via Abruzzi,10 – 00187 ROMA; ➤ fax ad HDI Assicurazioni al numero verde: 800 60 61 61. Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 800.23.31.20 oppure alla propria Agenzia.
	Assistenza diretta/in convenzione: <i>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</i>
	Gestione da parte di altre Imprese <i>Non è prevista</i>
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni
	Dichiarazioni inesatte o reticenti <i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<u>Obblighi dell'Impresa:</u> <i>I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.</i>	

Per un maggior dettaglio si rimanda al paragrafo "Che cosa non è assicurato?" relativo a tutte le Sezioni.



Quando e come devo pagare?

Premio	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Rimborso	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Sospensione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Ripensamento dopo la stipulazione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Risoluzione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è stata realizzata se chi si assicura è una impresa di costruzioni che si è aggiudicata un appalto pubblico e consente di adempiere a quanto richiesto dall'art.129 del D.Lgs. 163/2006 (ex art.30, comma 3, della legge "Merloni" 109/1994) relativamente alle coperture assicurative obbligatorie per gli appalti pubblici.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, relativa all'ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2018), è pari al 24,84% del premio imponibile della polizza emessa.

Regime fiscale

Il contratto CAR MERLONI è soggetto ad un'unica tassazione del 21,25% a valere per tutte le Sezioni.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA Fax: +390642103583 e-mail: reclami@pec.hdia.it . HDI è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21

	- 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.